



RICCARDO COPPINI
NOTAIO

N. 78798 Repertorio

N. 34355 Raccolta

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====

===== DELLA "PUBBLICA ASSISTENZA MONTI IN CHIANTI" =====

===== (esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5° =====
===== D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117) =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno Duemilaventidue, il giorno sei (06) del mese di Mag-
gio alle ore diciotto e quindici. =====

In Gaiole in Chianti, frazione Monti in Chianti, presso i lo-
cali del Circolo Ricreativo di Monti in Chianti. =====

Avanti a me Dottor RICCARDO COPPINI, Notaio in Siena, iscrit-
to al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Mon-
tepulciano, è comparso il Signor: =====

- MONACI ALVIO nato a San Giovanni d'Asso (SI) il 12 ottobre
1951, residente a Gaiole in Chianti (SI), Strada Principale
n.c. 11, Codice Fiscale MNC LVA 51R12 H911K. =====

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo
il quale nella sua qualità di Presidente pro-tempore della
"PUBBLICA ASSISTENZA MONTI IN CHIANTI" con sede in Gaiole in
Chianti (SI), frazione Monti in Chianti, Strada Provinciale
di Monti in Chianti, Codice Fiscale: 92006580523 (in seguito
per brevità "Associazione"), Associazione non riconosciuta,
Organismo di Volontariato di cui alla Legge 11 Agosto 1991
numero 266 tale riconosciuto dalla Regione Toscana con Decre-
to del Presidente della Giunta Regionale in data 4 marzo
1992 numero 90, già iscritta nell'apposito Registro Regiona-
le al numero 90, mi richiede di assistere, redigendone verba-
le, all'assemblea della Associazione che si riunisce oggi,
in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul se-
guente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

. Adeguamento statuto con la presenza del Notaio. =====

. Varie ed eventuali. =====

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue: ==

assume la presidenza dell'odierna assemblea, per unanime de-
signazione degli Associati presenti, il Presidente
pro-tempore dell'Associazione Signor MONACI ALVIO il quale,
chiamato me Notaio a fungere da segretario, constata e fa
constatare: =====

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, ai
sensi e nei termini di cui all'articolo 16 del vigente statu-
to, mediante avviso comunicato a mano a tutti gli Associati
ed affisso nella sede dell'Associazione in data 15 aprile
2022; =====

- che sono presenti gli iscritti all'Associazione indicati
nell'elenco nominativo che, firmato dal Comparsa e da me
Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"
per formarne parte integrante e sostanziale omessa la let-
tura da parte di me Notaio al Comparsa per espressa e con-
corde volontà del Comparsa stesso, e così numero 9 (nove)

Registrato a Siena
il 11/05/2022
al n. 2792
Serie 1T
Esatti Euro Esente

Associati (tutti aventi diritto di voto nella odierna assemblea poiché non morosi ed iscritti da almeno tre mesi) su di un totale di numero 82 (ottantadue) Associati aventi diritto di voto; =====

- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente MONACI ALVIO, il Vice Presidente CALZOLARI GIANPIERO, il Segretario CASINI MASSIMILIANO, il Tesoriere MONACI VERONICA ed il Consigliere MINUCCI MARUSCA e così numero 5 (cinque) membri su un totale di numero 7 (sette) membri facenti parte del Consiglio Direttivo; =====

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli Associati presenti e constatato la presenza di numero 9 (nove) Associati aventi diritto di voto, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita, in unica convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno, che precede. ==

Prende la parola il Presidente il quale sull'argomento all'ordine del giorno espone all'assemblea i motivi che inducono a proporre di apportare allo statuto le modifiche necessarie al fine di adeguarlo al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e s.m.i. =====

Prosegue il Presidente illustrando le modifiche che si propongono di apportare al vigente statuto, fra le quali la variazione della denominazione da "PUBBLICA ASSISTENZA MONTI IN CHIANTI" in "ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA GRUPPO DONATORI DI SANGUE MONTI IN CHIANTI - ODV". =====

Invita quindi l'assemblea a voler discutere e deliberare in proposito. =====

L'assemblea, con voto espresso in forma palese (per alzata di mano), dopo breve ma esauriente discussione, alla unanimità, approva il nuovo testo dello statuto recante le modifiche proposte dal Presidente fra le quali la variazione della denominazione in "ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA GRUPPO DONATORI DI SANGUE MONTI IN CHIANTI - ODV". =====

Il Presidente consegna a me Notaio il testo aggiornato dello statuto che, firmato dal Comparsente stesso e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura da parte di me Notaio al Comparsente per espressa sua volontà. ==

L'assemblea conferisce altresì al Presidente MONACI ALVIO tutti i poteri necessari per: =====

(i) apportare al presente atto le modifiche formali al fine di consentire di iscrivere l'Associazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore; =====

(ii) stabilire la data dalla quale assumeranno efficacia le modifiche statutarie eseguite al fine di adeguare lo statuto stesso al "Codice del Terzo Settore" facendo coincidere tale efficacia con l'iscrizione dell'Associazione al Registro degli Enti del Terzo Settore. =====

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea si conclude alle ore diciannove, =====

Ai fini della continuità delle trascrizioni presso il Pubblico Registro Automobilistico il Comparente dichiara che l'Associazione risulta proprietaria del seguente automezzo: =====
Autovettura Adam Opel Agila, Telaio WOLFXB22S9M260482, Targa DV750NW, P.2 48,00. =====

Di detto bene si richiede l'intestazione alla nuova denominazione "ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA GRUPPO DONATORI DI SANGUE MONTI IN CHIANTI - ODV" con esonero del competente Dirigente da ogni personale responsabilità in proposito. =====
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione. =====

Si richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste nell'articolo 82, comma 3° (esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative) e comma 5° (esenzione dall'imposta di bollo) del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117. =====

Il Comparente prende atto che io Notaio sono il "titolare del trattamento dei dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria), dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE numero 679/2016 GDPR e all'articolo 13 del D.Lgs. numero 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (cosiddetta Legge Privacy) e, alla luce dell'informativa ricevuta, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte minima a mano da me Notaio in due fogli di cui sono occupate sei pagine fin qui è stato da me Notaio letto al signor comparente, il quale da me interpellato riconosciuto conforme alla sua volontà lo approva e sottoscrive alle ore diciannove e venti. =====

F.to ALVIO MONACI =====

" RICCARDO COPPINI Notaio =====





RICCARDO COPPINI
NOTAIO

ALLEGATO "B" AL NUMERO 78798/34355 REPERTORIO =====

"ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA GRUPPO DONATORI DI SANGUE

===== MONTI IN CHIANTI - ODV" =====

===== STATUTO =====

===== TITOLO I =====

===== PRINCIPI GENERALI =====

===== ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE =====

1.1 È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA GRUPPO DONATORI DI SANGUE MONTI IN CHIANTI - ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione". =====

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo "ODV" (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico. =====

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata. =====

1.4 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico ed agisce nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni e delle altre leggi statali e regionali. =====

1.5 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.). =====

===== ARTICOLO 2 - SEDE E SEZIONI =====

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Gaiole in Chianti, provincia di Siena. =====

2.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni. =====

===== ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI E FINALITA' =====

3.1 L'Associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi della solidarietà e della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore. =====

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulle attività di volontariato. =====

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale e spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà. =====

3.4 L'attività del volontariato non può essere retribuita in

generale dalla legge; =====

g) le iniziative di carattere culturale sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita; =====

h) la formazione del volontariato in collaborazione con i progetti di A.N.P.AS nazionale e regionale; =====

i) le attività di raccolta fondi per il finanziamento di attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie. =====

4.2 L'Associazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. =====

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. =====

===== TITOLO II =====

===== ASSOCIATI E VOLONTARI =====

===== ARTICOLO 5 - ASSOCIATI E VOLONTARI =====

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che ne condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mosse da spirito di solidarietà, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. =====

5.2 All'Associazione possono aderire anche altre associazioni organizzazioni di volontariato. =====

5.3 L'Associazione si compone di più categorie di associati; essi si dividono in: =====

a) fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; =====

b) ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti; =====

c) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 14, si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale; =====

d) onorari: coloro che hanno dato o che tuttora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tuttora sostengono le attività dell'Associazione con consistenti contributi economici. Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea. =====

5.4 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazioni a società le stesse attività svolte dall'Associazione. =====

5.5 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione. =====

5.6 L'ammissione ad associato che comporta sia l'obbligo versare la quota di associazione annualmente stabilita, sia l'annotazione nel libro degli associati, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia motivando soltanto il diniego, sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione. L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso scritto e motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile. =====

5.7 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile. =====

===== ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI =====

6.1 I diritti degli associati sono: =====

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico; =====
 - b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, se maggiorenni e a condizione che abbiano aderito all'Associazione almeno 3 (tre) mesi e che siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto; =====
 - c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; =====
 - d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto; =====
 - e) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo che avrà 30 (trenta) giorni per evaderla. =====
- 6.2 I doveri degli associati sono: =====
- a) rispettare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi; =====
 - b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti; =====
 - c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati; =====
 - d) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione. =====

===== ARTICOLO 7 - PERDITA DI QUALIFICA DI ASSOCIATO =====

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per: =====

- a) recesso mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato; =====
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e dei doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero nell'ipotesi in cui l'associato tenga un comport

mento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile; =====

c) morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota associativa annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati. Nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla delibera dell'obbligo; =====
d) decesso. =====

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi 3 (tre) mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati. =====

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento. =

7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato. =====

===== TITOLO III =====

===== ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE =====

===== ARTICOLO 8 - ORGANI ASSOCIATIVI =====

8.1 Gli organi dell'Associazione sono: =====

- a) l'Assemblea degli associati, =====
- b) il Consiglio Direttivo, =====
- c) il Presidente, =====
- d) l'Organo di Controllo. =====

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione di quelle dei componenti dell'Organo di Controllo iscritti agli albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate dagli Amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea. =====

8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengono rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione. =====

8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione. =====

8.5 Il Codice Etico può subordinare la carica di Amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. =====

===== **ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA ASSOCIATIVA: COMPOSIZIONE** =====

===== **E CONVOCAZIONE** =====

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati a condizione che abbiano aderito all'Associazione dal almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto gli associati che siano organizzazioni di volontariato od enti del terzo settore iscritti da almeno (tre) mesi e che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di 3 (tre) mesi, decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. =====

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile, salvo che per particolari esigenze si renda necessario differire l'approvazione entro 18 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione dei bilanci corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata sempre dal Presidente sia a scopo consultivo, sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi. =====

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione. =====

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte di: =====

a) modifica dello statuto; =====

b) variazione della sede legale; =====

c) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; =====

d) scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; =====

e) ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo del volontariato, oppure per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione. =====

9.5 La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma pec ovvero, in alternativa a dette modalità, mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune ove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. =====

9.6 L'avviso deve contenere: il giorno, il luogo e l'ora per

la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. =====

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare. =====

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione, questa potrà essere effettuata dall'Organo di Controllo, da ciascun membro del Consiglio Direttivo. =====

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA ASSOCIATIVA: VALIDITA' E SVOLGIMENTO

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. =====

10.2 Qualora non sia raggiunto il numero legale in prima convocazione, la seduta passa automaticamente in seconda convocazione trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. =====

10.3 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato verifica la validità della riunione e, in caso positivo, invita gli associati ad eleggere il presidente dell'Assemblea stessa, nonché tre scrutatori. =====

10.4 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni, con voto palese, adotta il voto segreto per l'eventuale nomina degli Organi Associativi o quando le deliberazioni riguardano singole persone. =====

10.5 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni; qualora la parità persista per 3 (tre) votazioni consecutive, la proposta si deve ritenere rigettata. =====

10.6 Regularmente costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni validamente assunte, obbligano, tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. =====

10.7 Ciascun associato ha diritto ad un voto, ivi comprese le organizzazioni di volontariato associate. E' escluso il voto per corrispondenza. =====

10.8 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o componenti dell'Organo di Controllo, ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. =====

10.9 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non as-



sociati di prendere la parola. In ogni caso il diritto di voto resta comunque riservato ai soli associati. =====

===== **ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ASSOCIATIVA: COMPITI** =====

11.1 I compiti dell'Assemblea sono: =====

- a) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo; =====
- b) deliberare ed eventualmente pubblicare il bilancio sociale quando previsto; =====
- c) nomina e revoca dell'Organo di Controllo; =====
- d) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, la loro elezione e revoca, deliberando le modalità di elezione; =====
- e) determinare l'importo delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; =====
- f) determinare i contributi straordinari da chiedere agli associati; =====
- g) esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione; =====
- h) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il Codice Etico degli associati e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione; =====
- i) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; =====
- j) deliberare le modifiche dello statuto anche su proposta del Consiglio Direttivo; =====
- k) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- l) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo; =====
- m) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e contrazione di mutui; =====
- n) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; =====
- o) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio; =====
- p) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto. =====

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E COMPITI

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 5 (cinque) e mai superiore a (nove) ai quali si aggiungono i rappresentanti delle eventuali sezioni distaccate che sono membri di diritto del Consiglio Direttivo con diritto di voto. =====

12.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati. =====

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica (quattro) anni e sono rieleggibili senza limite. =====

12.4 Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, e

tro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Presidente e, su sua proposta, un vice presidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. =====

12.5 Il Consiglio Direttivo ha facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione anche fra gli associati non consiglieri. =====

12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il miglior andamento dell'Associazione. =====

12.7 Sono competenze del Consiglio Direttivo in particolare: =

- a) promuovere ogni anno la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone; =====
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci; =====
- c) fornire agli associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione; =====
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio con ogni più ampio potere a riguardo; =====
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo e sociale se dovuto per legge, nonché le relative relazioni previste dalle leggi e dal presente statuto, ovvero la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, ed i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmettere tutti detti documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita; =====
- f) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione; =====
- g) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei volontari, fatta salva la competenza dell'Assemblea; =====
- h) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati; =====
- i) deliberare la richiesta di affidamenti bancari; =====
- j) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea; =====

k) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari; =====

l) autorizzare il Presidente ad agire nei confronti dei terzi, in nome e per conto dell'Associazione; =====

m) deliberare la costituzione di altri enti, di qualsiasi natura giuridica, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione; =====

n) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto, nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.A.S.; =====

o) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto; =====

p) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile, mediante l'intervento dell'Organo di Controllo; =====

q) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al congresso regionale e nazionale A.N.P.A.S.; =====

r) deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato per legge o per statuto. =====

12.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento di atti che in via continuativa di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti ed eventuale rappresentanza dell'Associazione. =====

12.9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle riunioni gli associati, i volontari ed i tecnici che ritiene opportuno per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.). =====

12.10 I componenti dell'Organo di Controllo sono invitati permanentemente alle riunioni del Consiglio Direttivo. =====

12.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto. =====

12.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo. =====

===== ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONAMENTO =====

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta l'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata

di almeno un terzo dei suoi membri. =====

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere, il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. ===

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. =====

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti. =====

13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso, nonché il Revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quanto si tratti di elezioni alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone. =====

13.7 È facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri, associati e non, per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno. =====

===== ARTICOLO 14 - PRESIDENTE =====

14.1 Il Presidente dell'Associazione che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. =====

14.2 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile senza limite di mandati. =====

14.3 In ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice Presidente. =====

14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare redige annualmente una relazione sulla specifica attività dell'Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche o private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative dell'Associazione. =====

14.5 Il Presidente compie gli atti, o le categorie di atti per le quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e in generale quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre e cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti. =====

14.6 In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presi-

dente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione successiva all'adozione. =====

14.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti ordinari di amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. =====

===== **ARTICOLO 15 - VICE PRESIDENTE** =====

15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento. =====

===== **ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO** =====

16.1 L'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo democratico o collegiale, di cui almeno un componente deve essere iscritto all'Albo dei revisori legali. =====

16.2 L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti. =====

16.3 L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente e almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivi, preventivo e sociale predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli Associati e da trascrivere in apposito libro. =====

16.4 Oltre alla funzione del precedente comma ed a quelle attribuitegli dalla legge l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengono raggiunti i parametri indicati all'art.30 del D.lgs 117/2001 e sue successive integrazioni e modificazioni: =====

a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente e almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e la tenuta di cassa dell'Associazione; =====

b) la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro; =====

c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al D.lgs 231/2001, se applicato; =====

d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo e sul suo concreto funzionamento; =====

e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; =====

f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanate da parte del ministero; =====

g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni ed a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei revisori legali. =====

16.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati. =====

16.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. =====

==== ARTICOLO 17 - DECADENZA DALLA CARICA E SOSTITUZIONE ====

17.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono causa di decadenza da ciascun organo associativo collegiale: =====

a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; =====

b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione; =====

c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione; =====

d) l'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza. =====

17.2 Nell'ipotesi di decadenza per assenza ingiustificata, le persone interessate dal provvedimento possono chiedere di esse ascoltate a discolpa dall'organo a cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile.

17.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato. =====

17.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinata, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. =====

17.5 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri tra i componenti decaduti, l'Assemblea verrà convocata dal Consigliere più anziano di età. =====

17.6 Gli Amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione. =====

==== ARTICOLO 18 - VERBALIZZAZIONE RIUNIONI =====

18.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono

trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e dal Segretario. =====

18.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro. ==

18.3 Il Segretario è un componente del Consiglio Direttivo che svolge detta funzione per tutte le riunioni di tutti gli organi associativi, salvo altre funzioni a lui affidate dallo statuto o dal regolamento generale; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio. =====

18.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni successive alla discussione annotata in forma riassunta. =====

===== TITOLO IV =====
===== ELEZIONI =====

===== ARTICOLO 19 - ELEZIONI =====

19.1 L'Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni, in seduta straordinaria almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli Organi in carica per stabilire il giorno in cui si svolgerà l'elezione. Resta inteso che l'Organo di Controllo sarà comunque nominato dall'Assemblea. ==

19.2 È facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da 3 (tre) soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritte da almeno 3 (tre) mesi. =====

19.3 Sono compiti della Commissione Elettorale: =====

a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso l'Organo di Controllo, presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni, =====

b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguite dall'Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, =====

c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto, =====

d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere compresi quelli delle sezioni, =====

e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo, =====

f) controllare la legittimità delle procedure di votazione di scrutinio dei voti. =====

19.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova Assemblea chiamata a deliberare in merito. =====

19.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne re

dige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina. =====

19.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l'associato più anziano di età. =====

19.7 In caso di rinuncia di un eletto subentra il primo dei non eletti. =====

19.8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla nomina. =====

===== TITOLO V =====

===== RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO =====

===== ARTICOLO 20 - RISORSE =====

20.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative, =====
- b) da contributi richiesti agli associati, =====
- c) da contributi dello Stato, degli Enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività, =====
- d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo, =====
- e) dalle rendite patrimoniali, =====
- f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni, =====
- g) dalla raccolta di fondi, =====
- h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, =====
- i) dalla somministrazione occasionale di alimenti o bevande, =
- j) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, =====
- k) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge. =====

===== ARTICOLO 21 - PATRIMONIO =====

21.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione. =====

21.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e ad essa intestati. =====

21.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in



difformità dal predetto parere sono nulli. =====

===== **ARTICOLO 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE** =====

22.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitali, così come le componenti patrimoniali con essi conseguite durante la vita dell'Associazione, salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

22.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati a fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa. =====

22.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta d'utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.117/2017.

===== **TITOLO VI** =====

===== **DOCUMENTI CONTABILI** =====

= **ARTICOLO 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO E SCRITTURE CONTABILI**

23.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =====

23.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori di cui all'art.13 D.Lgs. n.117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa. =====

23.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra. =====

23.4 I documenti contabili di cui sopra dovranno essere redatti in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. =====

23.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo e ad ogni altra relazione prevista per legge. =====

23.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs. n.117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto d Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. =

===== TITOLO VII =====

===== SEZIONI DISTACCATE =====

===== ARTICOLO 24 - SEZIONI DISTACCATE =====

24.1 L'Associazione, per il tramite dell'Assemblea, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.AS. =====

24.2 Le sezioni distaccate fanno parte integrante, dell'Associazione e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo. =====

24.3 Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione distaccata possono eleggere fra loro un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento. =====

24.4 Il Comitato di Sezione elegge al suo interno nella prima riunione del suo mandato, un suo Rappresentate, che parteciperà al Consiglio Direttivo dell'Associazione il quale avrà altresì il compito di tenere rapporti con gli altri Organi dell'Associazione. =====

24.5 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi. =====

24.6 Spetterà al regolamento interno dell'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale. =====

===== TITOLO VIII =====

===== DISPOSIZIONI FINALI =====

===== ARTICOLO 25 - LIBRI SOCIALI =====

25.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori: =====

a) il registro dei volontari, =====

b) il libro degli associati con l'indicazione della categoria cui appartengono, =====

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, =====

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo se esistente, e di



eventuali altri Organi Associativi. =====

25.2 I libri di cui ai primi tre punti del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre i libri di cui al quarto punto sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono. =====

25.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la Sede Associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riproduzione anche parziale di parti di essi.

===== **ARTICOLO 26 - REGOLAMENTI** =====

26.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente Statuto. =====

26.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare i regolamenti di funzionamento dei servizi. =====

26.3 L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi. =====

26.4 Il regolamento e il Codice Etico sono parte integrante dello Statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso. =====

===== **ARTICOLO 27 - CODICE ETICO** =====

27.5 Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli Associati. =====

===== **ARTICOLO 28 - LAVORATORI DIPENDENTI O AUTONOMI** =====

28.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte. =====

28.2 Il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari (art.33, I comma, D.Lgs. 117/2017), ovvero ad altro limite legislativamente previsto. =====

===== **ARTICOLO 29 - SCIoglimento** =====

29.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. =====

29.2 L'Assemblea dovrà provvedere se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza. =====

29.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge. =====

F.to ALVIO MONACI =====

" RICCARDO COPPINI Notaio =====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIÀ ALL'ASSOCIAZIONE IN CARTA LIBERA PER USO FISCALE

Siena 11 Maggio 2022



